



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 24648/2009

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilanove addì 17 (diciassette)

del mese di Marzo alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 115

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 46 DEL 23.09.2008 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000. ESPRESSIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLE L.R. 20/2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto Il Piano Operativo Comunale del Comune di Forlimpopoli, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/09/2008, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22/2000; trasmesso a questa amministrazione provinciale in data 08/10/2008 (prot.prov. n. 91472 del 9/10/2008);

Vista la richiesta di integrazione trasmessa al Comune di Forlimpopoli in data 7/11/2008 (prot.prov. 99426 del 7/11/2008);

Vista la deliberazione integrativa n. 8 del 15/01/2009, avente i seguenti oggetti:

1. valutazione d'incidenza;
2. inserimento rotatoria SP37;
3. integrazione Norme dei PUA

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune di Forlimpopoli in data 18/02/2009;

Vista la Valutazione ambientale Strategica del "Piano Urbanistico attuativo dell' Ambito A13-6 Comparto Produttivo Melatello 1° stralcio", costituita dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica, depositati presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena (Servizio Pianificazione Territoriale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008; dal 25.02.09 al 27 aprile 2009;

Viste i Rapporti preliminari, relative agli interventi di cui alle schede A20-A01, A19-A02, A19-A03, redatti per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008; dal 25.02.09 al 27 aprile 2009, trasmesse a questa amministrazione in data 5/03/2009 (prot.prov.21851 del 5/03/2009);

A. ESPRESSIONE DELLE RISERVE RELATIVE ALLA CONFORMITA' AI PIANI SOVRAORDINATI E AI CONTENUTI DEL POC

I CONTENUTI DEL POC AI SENSI DELLA LEGGE 20/2000 E DEL PTCP

L'Art. 30 della l.r.20/2000 specifica che il Piano operativo comunale (P.O.C.) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il P.O.C. è predisposto in conformità alle previsioni del P.S.C..

Il P.O.C. contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:

- a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
- b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
- c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;

- d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
- e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.
- g) la pianificazione comunale potrà, ai sensi dell'art. 67 del PTCP, in fase di approvazione del P.O.C., proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita di rango comunale.

Il P.O.C. programma, inoltre, la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e le infrastrutture per la mobilità.

Infine Il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della L.10/77; esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del P.O.C. che assume il valore e gli effetti del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.O.C.

Il primo POC di Forlimpopoli da attuazione alle seguenti previsioni:

- 1) Ambiti per i quali il POC assume anche valore di PUA:
 - Ambito di riqualificazione A11-8 “Comparto di riqualificazione San Pietro”
 - Ambito di riqualificazione A11-10 “Comparto di riqualificazione Fornace”
 - Ambito di riqualificazione A11-13 “Comparto di riqualificazione Villa Paolucci”
 - Ambito per nuovi insediamenti A12-5 “Comparto Urbano Est – zona SS9”
 - Ambito per insediamenti produttivi A13-6 “Comparto produttivo Via Melatello –sub 1
- 2) Proposte di accordo art. 18 LR 20/2000 e s.m.i. comprensive di elaborati di supporto per sub ambiti di PSC da attuare con PUA successivamente all'approvazione del POC:
 - Ambito di riqualificazione A11-15 “Comparto di riqualificazione SP 37”
 - Ambito per nuovi insediamenti A12-4 “Comparto Urbano Est – zona Ferrovia”
 - Ambito per nuovi insediamenti A12-11 “Comparto Samt' Andrea”
 - Ambito per nuovi insediamenti A12-14 “Comparto residenziale SS9 – Forlì”
 - Ambito per insediamenti terziari A13-12 “Area commerciale SS9 – Forlì”
- 3) Proposte di accordo art. 18 LR 20/2000 e s.m.i. comprensive di elaborati di supporto per aree del territorio comunale non previste dal PSC:
 - Proponente: Berti (ciclabile a San Pietro) A20 A01
 - Proponente: Trascoop (Chiusura scolo Ausa a Selbagnone) A19 A02
 - Proponente: Rossi Bruno Mangimi A19 A03
 - Proponente S.F.I.R. SpA A17 R01
 - Proponente Comune di Forlimpopoli A17 R01
- 4) Proposte di accordo art. 18 LR 20/2000 e s.m.i. comprensive di elaborati di supporto per aree del territorio comunale rientranti nell'art. 3.3, comma 4, del PSC, relative a:
 - Proponente: Medri P01
 - Proponente: Spazzoli P02

- Proponente: Facciani – Severi P03
- Proponente: Crociani P04a
- Proponente: Lonzardi P04b
- Proponente Waldthaler P05
- Proponente: Biguzzi (Ciclabile a San Pietro) P06
- Proponente: Boninsegni P07a
- Proponente: Biondi P07b
- Proponenti: Argnani – Baiardi – Zoli (Campo da calcio a San Pietro) P08

Si riscontrano alcune incongruenze negli elenchi degli interventi da realizzare da parte del POC. Inoltre le Norme del POC prevedono interventi che non sono evidenziati né nell'elenco degli interventi programmati (art. 1.3) né rappresentati nelle tavole di inquadramento generale.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 1) **E' necessario portare a congruenza i vari elenchi degli interventi, inseriti negli elaborati del POC, integrandoli, come meglio specificato nelle riserve sulla Normativa del POC, con gli interventi previsti dalla normativa e non evidenziati nelle tavole di inquadramento generale. Le tavole di inquadramento generale devono riportare tutti gli interventi previsti dal POC.**

ULTERIORI FUNZIONI DEL POC

Il POC in oggetto, sulla base di quanto dichiarato all'art. 1.1 delle relative Norme Tecniche di Attuazione e conformemente alla facoltà conferitagli dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i., assume anche il valore e gli effetti di:

- 1) piano pluriennale per la mobilità ciclistica;
- 2) strumento per l'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti.

In relazione ai punti sopraelencati si osserva quanto segue:

- 1) i piani pluriennali per la mobilità ciclistica elaborati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalla province, con riguardo alla viabilità provinciale ed alle connessioni intercomunali, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366, pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate a servizi, con le strutture sociosanitarie, con la rete di trasporto pubblico e con gli uffici pubblici. In coerenza con il particolare rilievo attribuito dal PSC di Forlimpopoli ai collegamenti ciclabili nel territorio comunale finalizzati al raggiungimento, a partire dalle frazioni, delle aree destinate a servizi, prevalentemente ubicate nel capoluogo cittadino, assegnare al POC le funzioni di piano pluriennale per la mobilità ciclistica comporta una declinazione di obiettivi e contenuti progettuali alla scala locale. In tal senso, è necessario integrare gli elaborati del POC con l'indicazione dei percorsi ciclabili esistenti e di progetto, nonché delle modalità di inserimento, all'interno dell'assetto così configurato, dei collegamenti ciclabili conseguenti alle proposte di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, quali iniziativa di rilevante interesse per la comunità locale;

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 2) **E' necessario integrare gli elaborati del POC relativi alle opere pubbliche ai sensi della legge 366/98, tramite:**

- l'indicazione dei percorsi ciclabili esistenti e di progetto nel territorio comunale, nonché di quelli conseguenti l'attuazione delle proposte di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, richiamando espressamente le previsioni che concorrono all'attuazione delle diverse porzioni di rete che, nell'insieme, devono costituire un sistema connesso ed organico;
- la verifica, nel bilancio delle dotazioni territoriali di cui le piste ciclabili fanno parte, della dotazione minima del relativo standard di qualità urbana ai sensi dell'art. 9.2, comma 2, del PSC, che indica un target minimo pari a 3 m/abitante di piste ciclabili, da garantire per i 2/3 entro il centro abitato;

Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e coerentemente con le disposizioni della LR 20/2000. Il POC in oggetto, così come specificato all'art. 8.1, comma 3, prevede una nuova stazione di servizio e di rifornimento collegata alla S.P. 37. Si precisa che tale indicazione deve ritenersi esclusivamente programmatica, in quanto correttamente non è stata individuata un'area specifica ma una necessità, poiché i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti possono liberamente essere localizzati nelle fasce di rispetto stradali. Si rileva tuttavia che il tratto di progetto della S.P. 37 attraversa zone tutelate ai sensi degli artt. 2.3 e 2.5 del PSC, per le quali deve essere verificata l'insussistenza di condizioni di rischio per l'ambiente, anche al fine di valutare le misure di mitigazione da porre in essere.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprimono le seguenti riserve:

- 3) **è necessaria la verifica della compatibilità ambientale in relazione alla localizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti collegato alla S.P. 37 che, nel tratto di progetto, attraversa zone tutelate ai sensi degli artt. 2.3 e 2.5 del PSC, anche al fine di valutare le misure di mitigazione da porre in essere.**
- 4) **è necessario, inoltre, che il POC disciplini le modalità di insediamento dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.**

DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO

Il dimensionamento produttivo, a seguito dello stralcio dell'Ambito A13-6/2, con delibera del Consiglio Comunale n 8 del 15/01/2009, risulta pari a 99.685 mq di SUL, equivalente al 22,5% del dimensionamento complessivo pari a 443.500 mq di SUL. La relazione del POC non ha, però, tenuto conto del dimensionamento delle seguenti previsioni inserite negli ambiti rurali:

- Berti (ciclabile a San Pietro) A20 A01
- Proponente: Trascoop (Chiusura scolo Ausa a Selbagnone) A19 A02
- Proponente: Rossi Bruno Mangimi A19 A03

Tali previsioni sono inseribili solo in ragione del fatto che la Norma del PSC, art. 3.3, comma 4, prevede la che il POC possa gestire il 20% del dimensionamento, finalizzato alla ricucitura funzionale di lembi insediativi del tessuto urbano consolidati e/o delle frazioni.

Tali previsioni se fossero funzionalmete al servizio dell'ambito rurale dovrebbero infatti essere normate dal R.U.E.. Poichè la normativa del R.U.E. non norma tali interventi in quanto fuori scala o non funzionali all'ambito agricolo, tali previsioni si devono configurare come aree produttive e come tali devono essere computate nel dimensionamento.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 5) E' necessario integrare Relazione del POC con l'indicazione di quanta parte del dimensionamento è messa in gioco del 20% complessivo per le aree produttive e da quali comparti sono sottratte le capacità edificatorie utilizzate per gli interventi inseriti dal POC, ai sensi dell'art. 3.3, comma 4.

Si chiede, inoltre, di integrare gli elaborati del POC con il prospetto riassuntivo delle quote produttive in attuazione con il 1° POC.

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

Le previsioni inserite nel POC, elencate all'art. 1.3 delle norme del POC, portano ad un dimensionamento residenziale ricavato dalle quote dichiarate nell'elaborato **"Schede di strutturazione territoriale o aree da attuare nel POC"**, superiore alla quota del 34%, dichiarata nella Relazione del POC. Le Norme tecniche di attuazione del POC, invece dichiarano una percentuale di attuazione pari al 29%.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 6) E' necessario portare a congruenza gli elaborati del Piano dando atto del reale dimensionamento del residenziale del Piano, tramite un prospetto riassuntivo delle quote residenziali, suddiviso per ciascun ambito A12 - verificando in tutti gli elaborati le previsioni eventualmente cancellate - al fine di verificare la quota effettiva del dimensionamento residenziale in attuazione con il primo POC; tale dimensionamento deve rispettare le indicazioni Normative del PSC che dispone, al fine di garantire ad ogni POC un congruo dimensionamento, che ciascun POC non possa in ogni caso superare la quota di un terzo della potenzialità edificatoria globalmente prevista per gli ambiti A 12.

E' necessario, inoltre, integrare gli elaborati del POC con il prospetto riassuntivo delle quote residenziali, suddiviso per ciascun ambito di riqualificazione posto in attuazione. Infatti anche se le quote residenziali degli ambiti di riqualificazione non sono conteggiate nel dimensionamento, è necessario avere un quadro preciso delle quote residenziali edificate, al fine di valutare in modo complessivo la necessità di dotazioni territoriali.

LE ATTREZZATURE E GLI SPAZI COLLETTIVI

La relazione del POC, integrata su richiesta del questo Servizio, presenta un bilancio delle dotazioni a POC attuato, suddivise in esistenti e di progetto, individuate secondo le tipologie indicate dalla legge 20/2000 - riportate nell'art. 9.2 delle Norme del PSC, comprese le piste ciclabili. Tale Relazione dimostra che gli standard di legge sono assicurati in quote maggiori di quelle previste dalla PSC. Tali dotazioni sono, inoltre, illustrate in cartografia, suddivise in esistenti e di progetto e secondo le tipologie di cui al citato art. 9.2 delle Norme del PSC;

Si chiede di valutare la effettiva consistenza delle attrezzature e delle aree a verde attrezzato, scomputando le attrezzature che si configurano di rilievo comunale o sovracomunale (attrezzature per l'istruzione secondaria, parchi pubblici urbani e territoriali, attrezzature sanitarie e ospedaliere).

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 7) **Si chiede di verificare la dotazione di standard scomputando le attrezzature che si configurano di rilievo comunale o sovracomunale (attrezzature per l'istruzione secondaria, parchi pubblici urbani e territoriali, attrezzature sanitarie e ospedaliere), in quanto da considerarsi dotazioni al servizio dell'intero comune e dei Comuni limitrofi.**
Si chiede, inoltre di precisare nella Norma del POC che le aree individuate come dotazioni territoriali di cui all'art. A-22 e seguenti, sono preordinate all'esproprio, della validità di 5 anni.

LA RETE ECOLOGICA

Ai sensi dell'art. art. 2.21, c2, delle Norme del PSC, il POC e il RUE dettano, per gli ambiti di rispettiva competenza, le modalità di attuazione della rete ecologica.

Le Norme del presente Piano operativo comunale, all'art. 2.3, definiscono gli obiettivi di attuazione della rete ecologica, ma non danno indicazioni concrete che possano indirizzare la progettualità in modo operativo. Infatti il POC non individua nessuna indicazione sulle parti di aree pubbliche della rete ecologica, derivanti dall'obbligo di realizzazione o monetizzazione nei comparti industriali del 30% della superficie del comparto a rete ecologica.

Inoltre non sono definite le condizioni operative per le aree che resteranno di proprietà privata che portino ad una reale fattibilità della realizzazione delle rete ecologica, tramite convenzioni con i privati. Senza queste indicazioni gli indirizzi del POC per la realizzazione della rete ecologica non hanno nessun supporto operativo che ne garantisca l'attuazione.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 8) **Si chiede di individuare le modalità di gestione della rete ecologica, sia individuando le aree da acquisire tramite la monetizzazione della parte di rete ecologica dell'Ambito per insediamenti produttivi A13-6 "Comparto produttivo Via Melatello – sub 1, sia tramite convenzione con i proprietari privati per le parti che resteranno di proprietà privata. Il POC non deve, infatti, ribadire solamente gli indirizzi per la gestione della rete ecologica, ma deve costruire una reale "operatività" affinché il progetto della rete ecologica possa attuarsi nel quinquennio di validità del POC.**

Conformemente all'art. 6.1, comma 7, del PSC, l'art. 2, comma 6, del POC, dispone che nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive A13-3 e A13-6, la quota di rete da realizzarsi contestualmente all'attuazione per sub ambiti in fase di pianificazione operativa deve essere pari al 30% della relativa superficie territoriale. Tale dotazione deve essere obbligatoriamente ricavata all'interno dell'ambito quando si tratti di rete ecologica di fascia I, mentre potrà essere ricavata anche all'esterno dell'ambito per le tipologie di fascia II e III, purché in aree preordinate alla ricostituzione della rete ecologica così come individuate nelle tavole P1 e P2. Si rileva innanzitutto che la rete ecologica di fascia I così come individuata dagli strumenti urbanistici comunali, non è presente all'interno di nessun ambito produttivo in progetto, per cui le dotazioni inerenti tale fascia dovranno obbligatoriamente ricercarsi al di fuori degli ambiti. Al contrario, essendo la rete ecologica di fascia II e III presente anche all'interno dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive, si ritiene prioritario attuare le compensazioni all'interno dell'ambito medesimo.

Inoltre, secondo il dettato dell'art. 2.3, comma 4, del POC, la formazione della rete ecologica è considerata sempre e comunque compatibile, e pertanto sovrapponibile, alle funzioni di laminazione a servizio degli ambiti di trasformazione. Si precisa che, laddove la rete ecologica sia individuata nelle fasce di rispetto delle nuove infrastrutture stradali, tale assunto deve ritenersi non valido.

Infine non è legittimo sovrapporre quote di standard pubblico alla quota di rete ecologica pari al 30% della superficie degli ambiti produttivi.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 9) **E' necessario correggere l'articolo al fine di rendere coerente il dettato normativo secondo le considerazioni sopra esposte.**

PARCO FLUVIALE DEL FIUME RONCO

La rete ecologica definita dal POC coincide in parte con il Parco fluviale del Fiume Ronco.

In tal senso è del tutto insufficiente la previsione delle Norme di POC, art. 2.4, che rimanda l'attuazione a studi, da cui potranno scaturire piani attuativi, senza una precisa programmazione temporale, anche in relazione al fatto che la Valsat del PSC prevede una realizzazione al 2025 del 40% della superficie del Parco. Il POC deve indicare le modalità di gestione affinché, l'insieme delle parti pubbliche e private costituiscano, almeno per la parte individuata come Parco fluviale del fiume Ronco, un sistema fruibile di aree naturalistiche.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 10) **E' necessario integrare il POC con la specifica definizione della porzione di Parco fluviale del Fiume Ronco che si intende realizzare nel quinquennio di validità di tale strumento, specificando analogamente a quanto espresso per la realizzazione della Rete ecologica, le aree interessate da vincolo di esproprio, nonché le aree interessate da convenzioni, al fine di garantire una significativa operatività al Progetto.**
Si osserva, inoltre, che in termini di bilancio territoriale ed ambientale globale, se il 1° POC mette in gioco un terzo del dimensionamento del PSC, la porzione di Parco da attuare dovrà essere proporzionalmente adeguata alle capacità edificatorie messe in gioco dal POC.

LE PREVISIONI COMMERCIALE

Ai sensi dell'art. 6.2 delle Norme del PSC, il POC deve contenere le previsioni delle strutture di vendita di rango comunale; al medesimo art. 6.2 il PSC definisce strutture di rango comunale le strutture alimentari fino ad una superficie di vendita di 800 mq e le strutture non alimentari fino a 1500 mq. In sede di integrazioni sono state indicate nelle Norme del POC, art. 8.4, le strutture di vendita previste nei comparti.

Sulla base delle considerazioni espresse si esprime la seguente riserva:

- 11) **Si precisa che il POC potrà realizzare solo le strutture di vendita indicate dall'art. 8.4. Inoltre, poiché per le strutture di vendita alimentari il PSC ha posto un limite al rango comunale pari a 800 mq di superficie di vendita, il comma 3 dell'art. 8.4 deve essere modificato, allineandosi al limite indicato dal PSC.**

Infine le strutture di vendita previste dal comma 5 devono essere programmate e verificate in termini di accessibilità e di impatti. Diversamente la soglia consentita per le strutture insediabili è solo quella di vicinato.

DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI

L'art. 1.4, comma 5, del POC prevede che i PUA adottati contestualmente al POC medesimo possano assumere il valore di permesso di costruire limitatamente alle opere di urbanizzazione ed ai manufatti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, ma non per gli edifici di interesse privato, per i quali dovranno essere presentate, successivamente all'approvazione dei detti PUA, separate istanze di permesso di costruire. Tale disposto non è pienamente conforme all'art. 31, comma 5, della LR 20/2000, nel quale si prevede che in sede di approvazione del PUA il Comune possa attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, estendendo tale facoltà, quindi, anche agli edifici privati, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

Sulla base delle considerazioni espresse in merito alla disciplina degli interventi attuativi, si formula la seguente riserva:

- 12) **e' necessario rendere conforme l'art. 1.4 del POC alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia o, quantomeno, di esplicitare le motivazioni delle diversa disposizione normativa,**

Disposizioni relative al sistema insediativo storico

In merito al sistema insediativo storico, l'art. 3.10 del PSC assegna al POC la facoltà di modificare la disciplina di intervento, per le unità minime dei centri storici e per gli insediamenti del territorio rurale la cui categoria sia: ristrutturazione edilizia, ripristino edilizio, contestualizzazione degli edifici incongrui e ristrutturazione urbanistica, ripristino tipologico (limitatamente agli edifici in centro storico), specificando che tali variazioni non costituiscono variante al PSC e vi dovranno essere inserite quali aggiornamenti.

L'art. 4.1, comma 1, del POC dispone invece che per le U.M.I. di centro storico e per gli edifici isolati di interesse storico nel territorio rurale, laddove si prevedono le categorie sopra richiamate, la disciplina di intervento possa essere modificata d'intesa con il responsabile del servizio mediante permesso di costruire convenzionato, definendo in modo esplicito nella convenzione le modifiche ed integrazioni adottate da valere come futuro aggiornamento del PSC. Tale disposizione è da ritenersi illegittima, in quanto il PSC assegna al POC e non al RUE la facoltà di modificare alcune specifiche categorie di intervento del tessuto insediativo storico.

Sulla base delle considerazioni riportate in merito alla disciplina del sistema storico, si formula la seguente riserva:

- 13) **Si chiede di rendere l'art. 4.1 del POC conforme con l'art. 3.10 del PSC, eliminando il vizio di illegittimità relativo all'attribuzione di competenze al RUE.**

La disposizione relativa all'art. 4.2, comma 2, del POC conferisce la possibilità per i privati, nell'arco della vigenza del Piano operativo, di presentare in qualsiasi momento proposte in forma

di PUA relative ai Progetti speciali di cui alle lettere C, D, E ed F in riferimento alla Tav. 2c1.1 di PSC, con facoltà di deroga dalle indicazioni del PSC (art. 3.6, comma 3). Per ciò che riguarda i restanti Progetti speciali, di cui alle lettere A e B, sarà possibile procedere nell'arco di validità del presente POC unicamente mediante PUA di iniziativa pubblica.

Si osserva innanzitutto che la facoltà del POC di derogare alle norme del PSC è illegittima ed eventuali modifiche alle previsioni del PSC dovranno essere valutate in sede di variante allo strumento medesimo.

Posto inoltre che, ai sensi del citato art. 3.6, comma 3, del PSC, è facoltà del Piano operativo, all'interno degli ambiti da sottoporre a Progetti speciali, individuare, disciplinare e sottoporre a progettazione unitaria complessi di edifici, corti e spazi aperti pubblici e/o privati, particolari attrezzature sopra e sottosuolo ed edifici singoli, si rileva come il POC in oggetto non contempli in alcun elaborato indicazioni relative alle previsioni, fra i Progetti speciali, che si intendono attuare con il Piano.

Sulla base delle considerazioni riportate in merito ai Progetti speciali, si formula la seguente riserva:

14) E' necessario:

- **integrare gli elaborati del POC con l'individuazione delle aree interessate dai Progetti speciali di cui alla Tav. 2c1.1 di PSC, che rientrano nel primo Piano operativo, analogamente a tutti gli altri ambiti che partecipano al medesimo Piano;**
- **specificare per quei Progetti speciali di cui alle lettere C, D, E ed F che rientrano nel primo POC, gli obiettivi inerenti la loro attuazione.**

Disposizioni relative agli ambiti consolidati

Coerentemente alle disposizioni del PSC, spetta al RUE il compito di attuare le scelte generali negli ambiti urbani consolidati attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.

Relativamente agli ambiti urbani consolidati, l'art. 5.1 del POC assegna al medesimo funzioni di programmazione relative ai seguenti sub-ambiti, definiti dall'art. 3.11, comma 1, del RUE:

- A10.3 Sub ambiti di riarticolazione urbana;
- A10.4 Sub ambiti di strutturazione territoriale;
- A10.5.1 Sub ambiti oggetto di PUA attuati o in corso di attuazione col precedente P.R.G.;
- A10.5.2 Sub ambiti oggetto di PUA del precedente P.R.G. confermati dal PSC ma non ancora attuati;
- A10.6 Sub ambiti oggetto di PUA del precedente P.R.G. aventi per oggetto il completamento del Parco Urbano confermati dal PSC ma non ancora attuati.

La disposizione di cui all'art. 5.1 del POC non è conforme a quanto indicato nel Piano Strutturale che dà facoltà, ai diversi Piani operativi che si susseguono, di redistribuire e prevedere a favore della più minuta agglomerazione urbana il 20% della complessiva capacità insediativa qualora si rendessero necessarie ricuciture funzionali dei lembi insediativi del tessuto urbano consolidato e/o delle frazioni. Pertanto, laddove sia il POC lo strumento deputato alla programmazione degli interventi di cui all'art. 3.11 del RUE nei summenzionati sub ambiti del sistema urbano consolidato, tali interventi devono essere esplicitamente indicati negli elaborati di Piano e devono partecipare al dimensionamento di cui all'art. 3.3, comma 4, del PSC.

Sulla base delle considerazioni riportate in merito al sistema urbano consolidato, si formula la seguente riserva:

- 15) **E' necessario, in riferimento agli interventi demandati al POC nei sub ambiti del territorio consolidato, integrare gli elaborati del Piano operativo e di contabilizzarne il dimensionamento ai sensi dell'art. 3.3, comma 2, del PSC.**

Disposizioni relative al territorio rurale

L'art. 9.1 del POC afferma che i nuovi impianti di cui all'art. 3.24, comma 9, del RUE, ovvero i nuovi impianti agro-alimentari aventi carattere produttivo, che quindi di norma dovrebbero collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive ovvero in aree ecologicamente attrezzate in base al grado di insalubrità della produzione, possono costituire proposta di PUA di iniziativa privata in ambito rurale presentabile in qualsiasi momento nell'arco di validità temporale del presente POC.

Il POC, al di fuori dei nuovi ambiti specializzati per attività produttive, può programmare l'insediamento di nuovi impianti agro-alimentari, che esulano dalle soglie dimensionali indicate nel RUE e che di fatto si configurano quali attività di tipo produttivo, unicamente alle condizioni definite all'art. 3.3, comma 4, del PSC, ovvero sottraendo fino al 20% del dimensionamento complessivo previsto dal Piano strutturale per i nuovi insediamenti produttivi fuori dagli ambiti perequativi pianificati, purché gli insediamenti proposti abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, non comportino incompatibilità funzionali con le attività già insediate e siano facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale-tecnologico.

Il medesimo art. 9.1 del POC afferma che anche le nuove previsioni di cui all'art. 3.28, commi 3 e 4, ed all'art. 3.35, comma 1, del RUE, (riferite rispettivamente a strutture ricettive all'aria aperta e ad impianti per l'ambiente) possono costituire proposta di PUA di iniziativa privata presentabile in qualsiasi momento nell'arco di validità temporale del presente POC.

Nel RUE sono previsti, in via ordinaria, esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di impianti preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento riguardo a tali attrezzature e/o impianti, ivi compresa la realizzazione di nuove previsioni, può essere programmato nel POC sulla base delle condizioni definite all'art. 3.3, comma 4, del PSC.

Sulla base delle considerazioni riportate in merito a nuove previsioni di tipo produttivo nel territorio rurale, si formulano le seguenti riserve:

- 16) **Le previsioni di nuovi impianti e/o attrezzature di cui agli artt. 3.24, 3.28 e 3.35 del RUE al servizio dell'ambito rurale sono di norma disciplinate dal RUE. Laddove tali previsioni siano, rispetto agli oggetti di RUE, dimensionalmente fuori scala o non funzionali all'ambito agricolo, devono configurarsi come aree produttive e come tali devono essere computate nel dimensionamento.**
- 17) **Si chiede pertanto di rendere l'art. 9.1 del POC conforme alle disposizioni del PSC, nonché alla legislazione vigente in materia. Nel Caso maturino previsioni che non rientrano nella normativa del RUE si deve configurare una Variante al POC.**

Disposizioni di raccordo col RUE

L'art. 10.1, comma 1, del POC subordina gli interventi di sua competenza agli indirizzi di carattere generale che il RUE stabilisce, ferma restando la possibilità di intervenire sull'assetto regolamentare del RUE in forza del principio da questo espresso all'art. 3.1, commi 1 e 3. Tale disposto normativo assegna facoltà al POC di dettagliare o modificare la disciplina per gli ambiti

che appartengono al territorio urbanizzabile dettata dal RUE quando non in contrasto con i contenuti del PSC o con i vigenti riferimenti di legge.

Tali modifiche, tuttavia, al contrario di quanto affermato al successivo comma 2 del summenzionato art. 10.1 del POC, devono intendersi derogatorie della disciplina del RUE solo in relazione alla specifica situazione modificata e non miranti a perfezionare la validità e l'efficacia degli indirizzi di carattere generale dettati dal RUE per l'intero territorio comunale che, in quanto tali, devono essere verificati e disciplinati autonomamente in sede di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio. È pertanto da ritenersi illegittima la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 10.1 del POC, che definisce il POC medesimo quale "momento di verifica della coerenza e dell'applicabilità del RUE nel suo complesso" e che "in tale funzione può esprimere elementi di variazione al dettato del RUE". In tal senso, anche le disposizioni di cui agli artt. 10.2, 10.3 e 10.4 del POC sono illegittime.

Sulla base delle considerazioni riportate in merito alle disposizioni di raccordo con il RUE, si formula la seguente riserva:

- 18) Il POC non ha facoltà di modificare la normativa del RUE. Se il POC contiene e anticipa modifiche al RUE, è necessario comunque che tali modifiche siano regolarmente approvate tramite una Variante al RUE, secondo la procedura di legge.**

REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Il POC ha il compito di definire le caratteristiche degli ambiti che andranno in attuazione nell'arco temporale della propria validità, articolando i contenuti urbanistici, fisico morfologici, sociali ed economici degli interventi, specificando e descrivendo alla scala più dettagliata gli obiettivi e le indicazioni generali fissate dal PSC e prevedendo, allo stesso livello di dettaglio, le misure atte a favorire una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi.

In quest'ottica, le schede d'ambito predisposte ai sensi degli artt. 4.2, 5.1 e 6.1 del PSC definiscono, rispettivamente per gli ambiti da riqualificare e per gli ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali o produttivi, i limiti alle trasformazioni previste derivanti dalla ValSAT e relativi a:

- 1) zonizzazione paesistica;
- 2) dissesto e vulnerabilità;
- 3) emissioni in atmosfera;
- 4) inquinamento acustico;
- 5) inquinamento elettromagnetico;
- 6) accessibilità/congestione;
- 7) ricostituzione della rete ecologica;
- 8) sistema infrastrutturale tecnologico.

In particolare, secondo le disposizioni di cui agli articoli summenzionati, i punti 6) e 8) riportano eventuali criticità del sistema infrastrutturale da verificare puntualmente in fase di POC, i punti 2), 3), 4) e 5) costituiscono prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; il punto 1) fornisce indirizzi per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi, mentre i punti 3), 4) e 5) evidenziano eventuali criticità ambientali da valutare più approfonditamente e mitigare in sede di POC.

In linea generale, il primo POC oggetto di valutazione non dettaglia in maniera organica l'attuazione degli interventi previsti secondo i criteri sopra elencati. Si ritiene pertanto necessario

integrare il POC con indicazioni in merito ai requisiti prestazionali degli interventi di trasformazione programmati, sotto il profilo della sostenibilità ambientale e territoriale. In tal senso, le norme del POC, in coerenza con la pianificazione sovraordinata e la pianificazione di settore, devono disciplinare gli obiettivi ed i criteri per il risparmio energetico ed idrico, per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, per la protezione da rumore, campi elettromagnetici e polveri fini, nonché individuare le condizioni idonee di ricettività delle reti e degli impianti tecnologici, ovvero l'impegno alla contestuale realizzazione, gli interventi di messa in sicurezza del sistema viario e l'incentivazione di forme di mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla mobilità pedonale, ciclabile ed all'accessibilità alla rete del trasporto collettivo.

Posto che, per i PUA che si susseguiranno nell'arco di validità del Piano Operativo in oggetto, tali obiettivi vanno a costituire una griglia di riferimento nella progettazione delle trasformazioni territoriali, per i PUA già inseriti nel presente POC i suddetti criteri devono essere integrati, opportunamente declinati alla specifica situazione, nelle norme tecniche di attuazione di ciascun piano attuativo.

Sulla base delle considerazioni espresse in merito ai requisiti di sostenibilità degli interventi contenuti nel POC, si formula la seguente riserva:

19) E' necessario:

- integrare la normativa del POC con l'esplicitazione dei requisiti prestazionali necessari a garantire la sostenibilità ambientale di ciascun intervento di trasformazione previsto, con particolare riferimento alle tematiche richiamate dal PSC e sopra elencate.
- integrare contestualmente le norme tecniche di attuazione di ciascun PUA inserito nel POC con la puntuale declinazione dei requisiti prestazionali.

PUA A12-05

Si prende atto che in sede di integrazioni il Comune ha inviato lo schema di assetto delle dotazioni del PUA, secondo l'obiettivo dato dal PSC di contribuire alla dotazione di standard in un quartiere poco dotato.

L'ambito ricade interamente in zona di tutela della struttura centuriata. L'impianto del PUA pare in linea con l'orientamento centuriale.

Si esprime pertanto la seguente riserva

20) Si chiede verificare il disegno del PUA ed integrare le Norme dello stesso con le condizioni che garantiscano il sistema scolante del comparto.

In capo alla realizzazione del presente ambito sono poste due condizioni di infrastrutturazione tecnologica:

"Fognatura e depurazione: l'ambito è servibile con media difficoltà e comunque condizionato alla realizzazione prioritaria delle urbanizzazioni dell'ambito A12 - 4. Nella zona ci sono due reti superficiali su cui è problematico scaricare. Sarebbe opportuno realizzare un piccolo sollevamento.

Servizio Pubblico Acquedotto: [...] condizione alla trasformazione dell'Ambito è la realizzazione di una nuova condotta che prelevi che prelevi l'acqua dal serbatoio di Ospedaletto di Romagna Acque."

Si esprime pertanto la seguente riserva

- 21) Poiché il POC deve chiarire come sono risolte le condizioni di sostenibilità poste dal PSC per la realizzazione degli ambiti è necessario:
- chiarire come si risolve il problema della fognatura, condizionato alla realizzazione delle urbanizzazioni dell'ambito A12 – 4, visto che per tale ambito non è prevista una realizzazione immediata come per l'ambito A12-5.
 - chiarire come e quando sarà realizzata la condizione di una nuova condotta che prelevi l'acqua dal serbatoio di Ospedaletto di Romagna Acque.

PUA A11-08 Comparto di riqualificazione San Pietro

Il disegno del PUA A11-08 rappresenta, rispetto al disegno e alle condizioni prefigurati dal PSC, le seguenti criticità:

Il PSC colloca gli standard a ridosso della area produttiva, creando un'ampia area di mitigazione.

Il PUA divide l'area utilizzandola in parte per la mitigazione verso l'area industriale e in parte per creare uno spazio "piazza" a ridosso della viabilità centrale di San Pietro in Prati.

Si esprime pertanto la seguente riserva

- 22) Rispetto al disegno del PSC, il POC deve motivare nell'insieme la diversa dislocazione delle dotazioni e dimostrare che l'area di mitigazione rimasta fra l'Ambito e la zona industriale sia sufficiente alla mitigazione degli impatti della stessa sulla zona residenziale.

Poiché si riscontra che il nucleo di San Pietro in Prati non ha una depurazione completamente adeguata pur essendo in presenza di un modesto incremento in termini di abitanti (circa 90 abitanti insediabili) è necessario che il POC sia integrato con la seguente condizione all'attuazione del PUA:

Si esprime pertanto la seguente riserva

- 23) Si chiede di chiarire con quale modalità potrà essere risolto l'adeguamento del sistema depurativo del PUA A11-08.

AMBITO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A13-6 "COMPARTO PRODUTTIVO VIA MELATELLO -SUB 1

Poiché il documento di integrazioni trasmesso dal Comune di Forlimpopoli risponde alle richieste di integrazioni su alcune problematiche sollevate per in comparto in questione riservandosi, però, di approfondire anche le questioni urbanistiche, peraltro intimamente connesse alle questioni ambientali, in sede di VAS, si ripropongono le seguenti riserve alle quali Comune potrà rispondere in sede di controdeduzioni o in sede di valutazione congiunta degli esiti della VAS, ai sensi dell'art. 15, comma 2:

- Si riscontra come il comparto produttivo oggetto di PUA sia più esteso rispetto la perimetrazione operata dal PSC. Tale incremento, che indicativamente si stima pari a circa 4,5 Ha, va giustificato in relazione al conseguimento degli obiettivi attinenti la viabilità e alla caratterizzazione artigianale che il PSC assegna all'ambito;
- l'indice perequativo che il PSC riconosce all'ambito è di 0,25 mq/mq. E' necessario definire ed esplicitare la ripartizione delle quote di potenzialità edificatorie fra i

diversi comparti in cui viene suddiviso l'ambito, specificando che la potenzialità complessiva di quest'ultimo non varia.

- la sistemazione della zona frontistante la via Emilia storica, chiamata a concorrere al progetto di riqualificazione di tale infrastruttura viaria, risulta variata dalle indicazioni di PSC: infatti la fascia effettivamente destinata alla costituzione della rete ecologica risulta significativamente ridotta rispetto le indicazioni di PSC, passando da circa 100 m di profondità a 40-45 m.
La scheda di PSC vieta espressamente, in tale fascia, la previsione di nuovi insediamenti e stabilisce che la progettazione della zona verde dovrà contemplare piste ciclopedonali e spazi per la sosta e le fermate del trasporto pubblico;
- posto che risultano monetizzati oltre 36.000 mq di aree deputate a rete ecologica, si ritiene necessario indicare quali superfici compensative, situate fuori dal comparto, vengono acquisite o asservite alla costituzione di rete ecologica;
- si osserva come le aree destinate a verde pubblico collocate in fascia di rispetto stradale non possano essere computate nel calcolo degli standard e si evidenzia come la localizzazione delle vasche di laminazione in fascia di rispetto stradale precluda un futuro ampliamento della sezione viaria, nonché la pubblica fruizione in condizioni di sicurezza adeguata. E' necessario, pertanto, che la proposta di PUA preveda l'integrazione delle aree destinate a standard, visto che quelle sopradescritte risultano sottratte a tali usi;
- posto che l'area risulta interessata da "zone di tutela della struttura centuriata", l'assetto complessivo del PUA contempla numerose eccezioni alla regola compositiva originaria, basata sull'ortogonalità degli assi individuati e della modularità dei settori territoriali, che si configurano come incoerenze rispetto la tutela in oggetto. Si richiede una maggiore aderenza alle indicazioni di tutela e comunque la dimostrazione che il sistema scolante mantiene l'adeguata funzionalità;
- si ritiene necessario che il PUA specifichi le funzioni produttive ammissibili nel comparto, richiamando al contempo il rispetto degli obiettivi fissati dal PSC e della conformità alla classificazione acustica assegnata;
- una volta fissata la superficie di vendita delle strutture commerciali previste, si chiede che venga esplicitata la rispondenza (parcheggi pertinenziali, accessibilità, etc.) di quelle contenute nel PUA ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999, come successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2002 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10.02.2005;

B. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE ED ESPRESSIONE DEL PARERE PER LE AREE NON SOGGETTE A PUA

Il territorio del Comune di Forlimpopoli, si colloca a valle della zona di cerniera tra collina e pianura, con la presenza esclusiva dei depositi di pianura, rappresentati dalla successione continentale quaternaria, costituita da cicli deposizionali grossolani alla base e fini al tetto appartenenti al Sintema Emiliano – romagnolo Superiore. Le litofacies grossolane (unità ghiaiose, interpretate come depositi di conoide alimentate dai rispettivi corsi d'acqua), localizzate nei settori più prossimi al margine appenninico, vanno approfondendosi verso Nord, sfumando in corpi sabbiosi e pelitici. Le litofacies fini sono depositi intravallivi, generati da tracimazioni fluviali nella piana inondabile. Il limite superiore del Sintema coincide con la superficie topografica e presenta suoli con diverso grado di alterazione.

La superficie è pianeggiante, leggermente inclinata verso Nord-Nordest, con assenza di zone depresse e con la presenza di una fitta rete di scoli superficiali che permette una efficiente drenaggio delle acque piovane verso i collettori principali.

La relazione geologica generale definisce le principali caratteristiche geologiche del territorio comunale (geologia di superficie, profondità del tetto ghiaie, profondità della falda, vulnerabilità idrogeologica) nonché le preliminari caratteristiche di risposta sismica dei principali ambiti da attuare successivamente all'approvazione del POC. In base a tali analisi, non viene ritenuta necessaria l'elaborazione del terzo livello di approfondimento di microzonazione sismica per nessuno dei comparti indagati.

In sede di integrazione, vengono puntualmente soddisfatte le richieste di approfondimento, definendo ulteriormente la vulnerabilità idrogeologica dei terreni e la relativa classe di appartenenza dei principali comparti; vengono altresì prodotte le relazioni geologiche preliminari per i singoli comparti che andranno ad attuazione diretta, definendo le principali caratteristiche di edificabilità ed escludendo particolari problematiche di tipo idrogeologico.

In relazione al Rischio Idrogeologico, risultano zonizzati in aree normate dalle NTA del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e pertanto soggetti alla relativa normativa, i seguenti comparti ad attuazione diretta:

A12-P06, A20-A01: art. 5 "Aree a bassa probabilità di esondazione".

A12-P07A: art. 4, comma 3 "Area a moderata probabilità di esondazione"

Per le aree A17-R01 ed R02, non viene prodotta una relazione geologica di dettaglio, ma, in considerazione della SUL assegnata, pari a 200 mq. da destinare a struttura di servizio a supporto dell'attività di valorizzazione ricreativa – naturalistica, su una Superficie territoriale di oltre 220.000 mq., e che la realizzazione del progetto sarà subordinata all'approvazione di uno specifico PUA, si esprime parere favorevole di massima.

Sulla base dei dati contenuti nelle relazioni geologiche e degli elaborati prodotti, **si esprime parere favorevole** alla realizzazione dei contenuti del Piano in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

Vulnerabilità idrogeologica

Per i comparti A13-6 e A11-15, definiti a vulnerabilità idrogeologica "Alta", la relazione geologica, da presentare in sede di PUA, dovrà contenere uno specifico

capitolo riguardante tale tema, con eventuali prescrizioni per la mitigazione dell'impatto.

Per l'area A12-P07B, per la quale non è stata eseguita alcuna analisi di tipo geologico, si esprime parere contrario.

C. PIANI ATTUATIVI

Nei confronti delle previsioni dei Piani attuativi di seguito elencati, si riassumono le principali problematiche evidenziate dalle analisi geologiche effettuate e si esprime il proprio parere di competenza in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Comparto A11-08 (Comparto di Riqualificazione "La Casera" - San Pietro ai Prati)

Il comparto ricade in zona a "moderata probabilità di esondazione" di cui all'art. 4 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento < 50 cm., e pertanto soggetta alla relativa normativa che viene recepita dal Piano.

Le prove geotecniche effettuate indicano la presenza di terreni con scarse caratteristiche geotecniche. Nell'area è presente un depuratore dismesso, che verrà demolito.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica e negli elaborati prodotti, si esprime parere favorevole alla realizzazione del Piano, con le seguenti prescrizioni:

-- Vulnerabilità idrogeologica: in relazione al depuratore dismesso, presente nell'area, in sede di approvazione del POC, le NTA del PUA dovranno essere integrate con la seguente prescrizione: *"i manufatti relativi al depuratore dismesso e alle annesse vasche di stoccaggio dovranno essere smantellati evitando eventuali dispersioni di inquinanti nel suolo. Tutto il materiale di risulta dovrà essere debitamente smaltito, conferendolo in discarica autorizzata"*

-- *In fase esecutiva particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione del corretto carico fondale da esercitare sul terreno, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.*

Comparto A11-10 (Comparto di Riqualificazione Fornace Rosetti - Selbagnone)

L'ambito ricade in "Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei", classificato in classe "Alta" dalla carta di Vulnerabilità del PSC. Le indagini eseguite mostrano una stratigrafia di dettaglio con un primo livello di falda posto ad oltre 15 metri, ricoperte da un livello argilloso limoso, con frazione limosa in aumento con la profondità. L'intervento non avrà, quindi, effetti diretti sulla falda, fatta eccezione per le trivellazioni di imposta dei pali di fondazione. Parte dell'area è, infatti, interessata dai materiali di ritombamento dell'ex cava, con presenza di litologie estremamente eterogenee che obbligano all'uso di fondazioni profonde.

Su richiesta di questo Servizio, la profondità massima allagabile della vasca di laminazione delle acque piovane, è stata ridotta a 30 cm.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica e negli elaborati prodotti, si esprime parere favorevole alla realizzazione del Piano, con le seguenti prescrizioni:

-- *Nell'area in cui è presente materiale di riporto (Lotti B1, D1, D2, D3 e D4) dovranno essere utilizzate fondazioni di tipo profondo (pali) incastrate nel livello ghiaioso sottostante.*

– *Nella realizzazione di fondazione su pali, sarà tassativo l'utilizzo di fanghi privi di sostanze inquinanti, opportunamente certificati.*

Comparto A11-13 (Comparto di Riqualificazione Villa Paulucci)

La nuova edificazione riguarda esclusivamente la Cucina centralizzata di Via del Tulipano, per la quale viene fornita adeguata relazione geologica e geotecnica, che non ha evidenziato particolari problematiche idrogeologiche. IL calcolo relativo all'invarianza idraulica, sembra sottostimato rispetto a quanto prescritto dall'art 9 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica e negli elaborati prodotti, si **esprime parere favorevole** alla realizzazione della Nuova mensa centralizzata di Via del Tulipano, con le seguenti prescrizioni:

– *In fase esecutiva, la vasca di laminazione delle acque piovane relativa all'invarianza idraulica dell'intervento, sarà correttamente dimensionata, secondo quanto prescritto dall'art. 9 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.*

Comparto A12-05 I stralcio (Comparto urbano Est - Zona SS9)

Nell'area è prevista la realizzazione di un'opera di rilevante interesse pubblico" di cui all'art. 21 del Regolamento regionale 13 Ottobre 1986, n. 33, come sostituito dall'art. 8 del Regolamento regionale 5 Aprile 1995, n. 19 (scuola); viene pertanto prodotta una analisi della risposta sismica di III livello, come definita dalla direttiva regionale 112/2007.

I dati analizzati, mostrano una discrepanza tra i risultati elaborati (picco di accelerazione massima a 0.8 Hz) ed il modello sperimentale (misura microtremori, con picco intorno 1.5 Hz). Tale differenza potrebbe essere dovuta alle approssimazioni adottate, consentite dalla normativa, di definizione del bedrock sismico e comunque, entrambe le frequenze non sembrano rivestire grande importanza per l'opera in progetto. Il fattore di amplificazione della PGA risulta compreso tra 1.48 ed 1.73; il FA dell'intensità spettrale è compreso tra 1.54 ed 1.59 ($T = 0.1-0.5$ sec.) e tra 1.96 e 2.19 ($T = 0.5-1$ sec.).

Si segnala, viceversa, che la misura di microtremori evidenzia un picco posto a 7.5 Hz., frequenza che potrebbe essere simile a quella dell'edificio di progetto. Sarà responsabilità dell'ingegnere progettista del Piano, in fase esecutiva, la decisione di approfondire eventualmente tale aspetto.

Le prove geotecniche effettuate indicano la presenza di terreni con scarse caratteristiche geotecniche negli orizzonti superficiali.

Su richiesta di questo Servizio, la profondità massima allagabile della vasca di laminazione delle acque piovane, è stata ridotta a 30 cm.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica e negli elaborati prodotti, si **esprime parere favorevole** alla realizzazione del Piano, con le seguenti prescrizioni:

– *In fase esecutiva particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione del corretto carico fondale da esercitare sul terreno, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.*

Comparto A13-06 I stralcio (Comparto produttivo Melatello)

Su richiesta di questo Servizio, viene prodotta una analisi della risposta sismica di III livello, di cui alla direttiva regionale 112/2007, relativa all'area denominata sub-comparto "La casetta", su cui dovrà sorgere la struttura ricettiva (albergo e sale riunioni).

I dati analizzati mostrano un picco di amplificazione massimo situato ad una frequenza di 1.6 Hz. e strumentale (rilievo microtremori) di 1.1 Hz. Il fattore di amplificazione (FA) della PGA risulta compreso tra 1.28 ed 1.63; il FA dell'intensità spettrale è compreso tra 1.59 ed 1.65 (T = 0.1-0.5 sec.) e tra 1.85 e 1.97 (T = 0.5-1 sec.). **Si segnala che i picchi di massima amplificazione evidenziati (1.1 – 1.6 Hz.), potrebbero avere una frequenza simile a quella dell'edificio di progetto. Sarà responsabilità dell'ingegnere progettista del Piano, in fase esecutiva, la decisione di approfondire eventualmente tale aspetto.**

In relazione all'invarianza idraulica, viene prodotto il nulla osta da parte dell'autorità idraulica competente sul recettore finale (Scolo consorziale), inoltre, su richiesta di questo Servizio, la profondità massima allagabile della vasca di laminazione delle acque piovane, è stata ridotta a 30 cm.. Il progetto di smaltimento delle acque prevede anche un sistema di raccolta e successiva dispersione nel terreno per infiltrazione. L'efficienza di tale metodo è chiaramente influenzata dalla permeabilità dei suoli presenti; la relazione geologica integrativa dimostra che, in parte dell'area, sono presenti terreni limosi con scarsa permeabilità.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica e negli elaborati prodotti, si **esprime parere favorevole** alla realizzazione del Piano con la seguente prescrizione:

– in fase esecutiva, l'efficienza del sistema di smaltimento dell'acqua piovana per infiltrazione nel terreno, dovrà essere verificato con le caratteristiche dei suoli presenti nell'area. Gli elementi di raccolta delle acque saranno preferibilmente collocati nella zona a tessitura più sabbiosa, come rilevati nella relazione geologica integrativa del 5/03/2009.

richiamate le premesse narrative

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 34 della legge 20/2000, le riserve sopra illustrate nella parte narrativa, al paragrafo contrassegnato con la lettera "A";
2. di esprimere parere contrario l'area A12-P07B, per la quale non è stata eseguita alcuna analisi di tipo geologico, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008;
3. di esprimere parere favorevole alla realizzazione dei contenuti del Piano in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, , ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, con le prescrizioni descritte in parte narrativa, al paragrafo contrassegnato con la lettera "B" e "C";
4. sulla Valutazione ambientale Strategica del "Piano Urbanistico attuativo dell' Ambito A13-6 Comparto Produttivo Melatello 1° stralcio", ci si esprimerà con delibera successiva, secondo le procedure di legge;
5. sulle verifiche preventiva redatta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008; dal 25.02.09 al 27 aprile 2009, relative agli interventi di cui

alle schede A20-A01, A19-A02, A19-A03, ci si esprimerà con delibera successiva, secondo le procedure di legge;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
7. di trasmettere il presente atto al Comune di Forlimpopoli.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



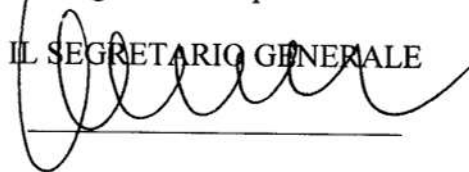
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 26 MAR. 2009 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

